Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 182 del 4 luglio 1981

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 luglio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 34

Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

(*Art.* 3-*bis del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *aggiunto dalla legge di conversione* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINANZA 11 giugno 1981, n. **316**.

Priorità per l'esame delle istanze e proroga dei termini per la riattazione di edifici danneggiati dal sisma nei comuni disastrati delle province di Avellino, Salerno e Potenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che, con ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, si è determinato che le istanze, corredate da perizie giurate, intese ad ottenere il contributo per la riattazione degli immobili di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere esaminate dalle Commissioni tecniche comunali secondo l'ordine cronologico di presentazione;

Considerato che, con successiva ordinanza prot. n. 10798 del 16 maggio decorso, si è determinato, anche in relazione a quanto previsto dal 13° comma dell'art. 14 della legge 18 marzo 1981, n. 219, di dare precedenza a quelle istanze relative ad abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero entro il termine della loro presentazione al comune;

Rilevato che, nei comuni disastrati della Campania e Basilicata indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, nella generalità dei casi, non sono state emesse ordinanze di sgombero poiché la popolazione ha abbandonato spontaneamente le abitazioni inagibili;

Ritenuto, pertanto, che la priorità dell'ammissione a contributo delle istanze di che trattasi, per i comuni innanzi indicati, vada stabilita non solo in base alle ordinanze di sgombero ma anche in base alla inagibilità delle abitazioni rilevata dalle amministrazioni comunali, entro il termine di presentazione delle domande, previi gli accertamenti tecnici di cui alla lettera *B*) delle norme procedurali dell'ordinanza n. 80;

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto l'art. 14 della legge 18 maggio 1981, n. 219;

Con i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione di legge diversa;

Dispone:

Nei comuni disastrati delle province di Avellino, Salerno e Potenza, indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, sono esaminate con priorità oltre alle istanze relative alle abitazioni per cui sia stata emessa ordinanza di sgombero anche quelle concernenti immobili riconosciuti inagibili, entro il termine fissato per la presentazione delle domande stesse, a seguito degli accertamenti tecnici previsti dalla lettera *B*) delle norme procedurali dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

L'ammissione a contributo sia delle istanze cui deve essere data priorità sia delle altre deve avvenire sempre secondo un rigoroso ordine cronologico.

I sindaci dei comuni interessati, pertanto, dovranno compilare e trasmettere alle commissioni tecniche comunali due distinti elenchi. Nel primo deve essere indicata, per ciascuna istanza, oltre alla data della sua presentazione, anche quella dell'ordinanza di sgombero o degli atti tecnici attestanti l'accertata inagibilità delle abitazioni.

Il termine del 15 giugno 1981, stabilito con l'art. 3 dell'ordinanza n. 212 del 16 aprile decorso, viene prorogato al 30 giugno 1981 esclusivamente per l'istruttoria delle perizie giurate relative alle abitazioni innanzi indicate.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata esprimeranno al riguardo appositi controlli, ai sensi dell'ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981.

Napoli, addì 11 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3895)

ORDINANZA 13 giugno 1981, n. **317**.

Modificazioni all'ordinanza 12 maggio 1981, n. 252 recante iniziative dirette ad assicurare la conservazione dei contratti di appalto o di compravendita posti in essere per il sollecito raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza n. 252 in data 12 maggio 1981 contenente opportune iniziative dirette ad assicurare la conservazione dei contributi di appalto o di compravendita posti in essere per il sollecito raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che occorre apportare a detto provvedimento talune modifiche la cui esigenza è subito emersa;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Il dispositivo dell'ordinanza n. 252 in data 12 maggio 1981 è sostituito da quello che segue:

A contratti di appalto o di compravendita comunque posti in essere per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972.

L'anticipazione fino al 50% del prezzo contrattuale prevista dal citato art. 1 — se richiesta — può essere erogata, quando trattasi di lavori e non di fornitura, per il 30% prima dell'inizio dei lavori e per il restante 20% dopo 15 giorni dall'inizio ed a prosecuzione ininterrotta degli stessi.

Nelle relative richieste, quando trattasi di lavori, per la prima anticipazione, l'impresa deve dichiarare di essersi predisposta al puntuale adempimento del contratto; per la seconda, il direttore dei lavori deve certificare l'avvenuto inizio dei lavori e la prosecuzione ininterrotta degli stessi per 15 giorni.

Il coordinatore od i capi degli uffici speciali per il reinsediamento possono invitare i sindaci a ridurre l'entità delle anticipazioni ed inoltre invigilano, anche attraverso i sindaci medesimi, per la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972.

Per gli interventi non di competenza degli uffici speciali per il reinsediamento, la facoltà e la vigilanza previste dal comma precedente sono devolute ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio limitatamente alle materie previste dall'ordinanza n. 198 in data 9 aprile 1981; per le altre materie saranno espletate dagli uffici commissariali.

In caso di applicazione del primo comma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale i versamenti conseguenti verranno effettuati direttamente al Fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 13 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3896)

ORDINANZA 12 giugno 1981, n. **318**.

Presidi antincendio negli agglomerati di prefabbricati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che in attuazione del programma per il reinsediamento provvisorio della popolazione colpita dal sisma del 23 novembre scorso sono stati allestiti o sono in corso di allestimento diversi villaggi od agglomerati di prefabbricati (leggeri o di case mobili monoblocco);

Ritenuto che, conseguentemente occorre installare adeguati presidi antincendio;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

Dispone:

I villaggi e gli agglomerati di prefabbricati istallati nelle zone colpite dai recenti fenomeni sismici, devono essere muniti di adeguati presidi antincendio.

I sindaci dei comuni interessati sono tenuti a provvedere all'esecuzione della presente ordinanza, nei tempi tecnici strettamente necessari.

I progetti degli impianti di cui trattasi dovranno essere approvati dal comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio che potrà fornire preventivamente utili indicazioni tecniche in fase di stesura del progetto.

Napoli, addì 12 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3897)

ORDINANZA 13 giugno 1981, n. 320.

Riattazione di edifici abusivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che, in talune località, tra gli edifici danneggiati da fenomeni sismici, e suscettibili di riattazione, ai sensi dell'art. 3 (lettere *d*) ed *e*) della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, figurano anche dei fabbricati costruiti, in tutto o parte, «abusivamente» per difformità, di vario ordine, alle prescrizioni della legge o degli strumenti locali urbanistici, ma che, tuttavia, erano abitati e utilizzati anche se pendevano procedure amministrative e giudiziarie;

Ritenuto che l'esigenza fondamentale di assicurare il sollecito reinsediamento delle popolazioni, e l'utilizzazione dei fabbricati in questione, anche per la parte consentita dagli interventi previsti dal citato art. 3 (lettere *d*) ed *e*) e dell'ordinanza commissariale n. 80, in data 6 gennaio 1981, e successive modificazioni e integrazioni, comporta anche l'esecuzione di piccole riparazioni a detti immobili, senza che ciò, ovviamente, possa significare alcuna sanatoria o legalizzazione degli aspetti di abusivismo già citato;

Ritenuto che analogamente con quanto stabilito con nota n. 3503, in data 24 dicembre 1980, relativamente alla temporanea utilizzazione di alloggi privati, in tutto o parte, abusivi;

Vista la legge n. 874 del 22 dicembre 1980 ed in virtù dei poteri di deroga alle norme vigenti con essa conferiti;

Dispone:

Gli interventi, di cui in premessa, ai sensi dell'art. 3 (lettere *d*) ed *e*) della legge n. 874 del 22 dicembre 1980 e dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere eseguiti anche su edifici, in tutto o parte, abusivi purché abitati, od utilizzati, alla data del 23 novembre 1980.

Le riattazioni di cui al punto precedente, non comportano alcuna sanatoria o legalizzazione degli aspetti di abusivismo già noti, mentre il sindaco, nei casi di abusivismo accertati nel corso dell'istruttoria delle pratiche attinenti agli interventi di propria competenza, è tenuto a ricorrere alle procedure di legge.

Napoli, addì 13 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3898)

ORDINANZA 12 giugno 1981, n. 321.

Proroga del termine per la presentazione delle istanze per il contributo per la perdita di masserizie a seguito del sisma per i connazionali trasferitisi temporaneamente allo estero.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la circolare n. 63/0, in data 25 dicembre 1980, con la quale sono stati fissati i criteri per la concessione del contributo fino a L. 3.000.000, per ciascun nucleo familiare, previsto dall'art. 2, lettera *d*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore delle famiglie che a causa del sisma abbiano perduto vestiario, mobilio, suppellettili, ecc.;

Visto il successivo provvedimento n. 301, in data 2 giugno corrente, con il quale è stato stabilito che la totale o parziale distruzione dell'immobile in cui erano allocate le masserizie debba considerarsi presupposto indispensabile per la concessione del contributo *de quo;*

Ritenuto che il beneficio in questione possa essere esteso, a causa dell'effetto particolare del sisma, anche agli immobili gravemente danneggiati nei comuni disastrati delle regioni Basilicata e Campania, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981;

Ritenuto, altresì, che per il connazionali residenti nei comuni della Campania e della Basilicata, nonché in quelli della provincia di Foggia di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, trasferitisi temporaneamente all'estero, in seguito al sisma, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di richesta del contributo previsto dall'art. 2, lettera *d*), della legge n. 874/1980, fissato con ordinanza n. 275 del 18 maggio 1981 al 30 maggio 1981, può essere prorogato fino al 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n, 874;

Dispone:

Art. 1.

Nei comuni disastrati della Basilicata e della Campania, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981, presupposto necessario per ottenere il contributo previsto per la perdita delle masserizie è che gli alloggi siano totalmente o parzialmente distrutti ovvero gravemente danneggiati.

Art. 2.

Per i connazionali residenti nei comuni della Campania, della Basilicata ed in quelli della provincia di Foggia di cui al decreto-legge 15 febbraio 1981, n. 19, trasferitisi temporaneamente all'estero, in seguito al sisma, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo previsto dall'art. 2, lettera *d*), della legge n. 874/1980, fissato con ordinanza n. 275 del 18 maggio 1981 al 30 maggio 1981, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

Napoli, addì 12 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3899)

ORDINANZA 16 giugno 1981, n. 323.

Programma di massima previsto dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 nonchè provvedimenti organici per la ricostruzione e lo siluppo dei territori colpiti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge;

Visto il successivo art. 3 che attribuisce al commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti;

Visto che, per il finanziamento dei programmi di cui al precedente capoverso, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

Considerato che, in applicazione dell'art. 85 della legge di conversione 14 maggio 1981, n. 219, una quota di tale somma corrispondente a 450 miliardi di lire dovrà essere destinata al finanziamento delle disposizioni di cui al titolo VIII della legge anzidetta, concernenti gli interventi per l'edilizia nella città di Napoli;

Ritenuto che altra quota di lire 100 miliardi debba essere destinata agli interventi di cui al punto *a*) del menzionato art. 2 del decreto-legge 75/1981 così come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e che la residua quota di lire 450 miliardi possa essere utilizzata per gli interventi di cui al successivo punto *b*) concernenti l'urgente realizzazione di alloggi anche attraverso procedimenti di prefabbricazione;

Considerato che allo scopo di rendere più efficace tale ultimo intervento è opportuno concentrarlo in un numero non elevato di comuni evitando una eccessiva frammentazione della disponibilità ed escludendo in particolare, per economia gestionale di cantiere, i comuni con richieste esigue di alloggi, i comuni che hanno inviato istanze di finanziamento

non specificate nonché i comuni che hanno avuto assegnati un numero considerevole di prefabbricati leggeri in rapporto ai nuclei senza tetto;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Decreta:

E' approvato il seguente programma di massima previsto dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2:

la somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 28 gennaio 1981, n. 38, ferma restando la destinazione di una quota di lire 450 miliardi per gli interventi per l'edilizia nella città di Napoli di cui all'art. 85 della legge di conversione 14 maggio 1981, n. 219, è destinata per lire 100 miliardi agli interventi di cui al punto *a*) del menzionato art. 2 del decreto-legge n. 75/1981 così come convertito nella legge 219/1981 e per la residua somma di lire 450 miliardi, agli interventi di cui al successivo punto *b*) concernenti l'urgente realizzazione di alloggi anche attraverso procedimenti di prefabbricazione pesante.

I mutui vengono erogati alle condizioni stabilite dall'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75.

Il programma per la costruzione di alloggi di cui al punto *b*) del cennato art. 2 è realizzato dai comuni sottoindicati (gruppo *A*), nel proprio territorio o nel territorio dei comuni limitrofi per l'importo di mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti sino all'ammontare per ciascuno specificato:

GRUPPO *A*

Comuni	Importo mutui in miliardi
Provincia di Napoli:	
1) Torre Annunziata	15,50
2) Torre del Greco	15,50
3) Ercolano	6,20
4) Castellammare di Stabia	18,60
5) Gragnano	6,20
6) Pozzuoli	12,40
7) Giugliano in Campania	7,40
8) Frattamaggiore	6,20
9) Casoria	10,50
10) S. Agnello	6,20
11) Piano di Sorrento	4,90
12) Meta di Sorrento	4,90
13) Portici	6,20
14) Afragola	12,40
15) Palma Campania	6,20
Totale	139,30
Provincia di Benevento:	
1) Benevento	9,00
2) Arpaia	8,00
Totale	17,00
Provincia di Avellino:	
1) Avellino	85,00
2) Carife	1,05
3) Monteverde	2,81
4) Atripalda	25,00
5) Montella	3,10
6) Montoro Superiore	4,00
7) Quindici	4,50
8) Rotondi	0,93
9) Sperone	5,73
10) Volturara Irpina	0,78
Totale	132,90
Provincia di Salerno:	
1) Salerno	52,70
2) Eboli	12,40
3) Nocera Inferiore	15,50
4) Pagani	12,40
5) Nocera Superiore	9,30
6) Cava dé Tirreni	9,90
7) Angri	9,30
8) Mercato San Severino	9,30
Totale	130,80
Provincia di Potenza:	
1) Potenza	24,80
2) Acerenza	1,20
3) Tito	1,60
4) Tramutola	0,60
Totale	28,20
Provincia di Matera:	
1) Stigliano	1,80
Totale complessivo	450,00

I comuni di cui all'elenco seguente (gruppo *B*), comprendente sia gli enti che, pur avendo avanzato richiesta di finanziamento, non sono stati inclusi nel gruppo *A*, sia gli enti inseriti in detto gruppo, la cui richiesta è stata solo parzialmente accolta, sono tenuti a predisporre i medesimi adempimenti previsti dal presente provvedimento per i comuni inclusi nel programma, in attesa della disponibilità di ulteriori finanziamenti:

GRUPPO *B*

Comuni

Provincia di Avellino:

1) Atripalda
2) Avellino
3) Calitri
4) Candida
5) Carife
6) Cesinali
7) Chiusano S. Domenico
8) Frigento
9) Grottolella
10) Lapio
11) Mercogliano
12) Montella
13) Monteverde
14) Montoro Superiore
15) Pietradefusi
16) Pietrastornina
17) Rocca Bascerana
18) S. Potito Ultra
19) S. Paolina
20) S. Stefano del Sole
21) Savignano Irpino
22) Taurasi
23) Villamaina

Provincia di Benevento:

1) Apice
2) Arpaise
3) Benevento
4) Buonalbergo
5) Casalduni
6) Pontelandolfi
7) S. Giorgio Del Sannio
8) S. Nicola Manfredi
9) S. Agata dei Goti
10) S. Arcangelo Trimonte

Provincia di Caserta:

1) Ailano
2) Arienzo
3) Caiazzo
4) Capua
5) Casal di Principe
6) Conca della Campania
7) Curti
8) Maddaloni
9) Mignano Montelungo
10) Sant'Arpino
11) Sessa Aurunca
12) Sparanise
13) Teano

Comuni

Provincia di Matera:

1) Graco
2) Irsina
3) Salandra
4) Stigliano

Provincia di Napoli:

1) Afragola
2) Agerola
3) Bacoli
4) Calvizzano
5) Casola
6) Casoria
7) Castellammare di Stabia
8) Cicciano
9) Ercolano
10) Frattamaggiore
11) Giugliano in Campania
12) Gragnano
13) Liveri
14) Massalubrense
15) Meta di Sorrento
16) Monte di Procida
17) Palma Campania
18) Piano di Sorrento
19) Poggiomarino
20) Pomigliano D'Arco
21) Pozzuoli
22) Sant'Agnello
23) Sorrento
24) Terzigno
25) Torre Annunziata
26) Torre del Greco
27) Vico Equense
28) Villaricca
29) Visciano
30) Volla

Provincia di Potenza:

1) Acerenza
2) Avigliano
3) Balvano
4) Barile
5) Bella
6) Filiano
7) Moliterno
8) Paterno
9) Potenza
10) San Fele
11) Sarconi
12) Spinosi
13) Tramutola
14) Viggiano

Provincia di Salerno:

1) Angri
2) Battipaglia
3) Bracigliano
4) Caca dé Tirreni
5) Eboli
6) Mercato San Severino
7) Montecorvino Pugliano
8) Nocera Inferiore
9) Nocera Superiore
10) Olevano sul Tusciano
11) Pagani
12) Pontecagnano Faiano
13) Roccapiemonte
14) Salerno
15) S. Pietro al Tanagro
16) Scafati

Programma costruttivo

Il programma costruttivo che ciascun comune compreso nell'elenco (gruppo *A*) è tenuto a predisporre e a presentare entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento al commissario straordinario del Governo od altro organo competente per legge, che dovrà approvarlo ed inoltrarlo alla Cassa depositi e prestiti, si compone dei seguenti elaborati:

a) deliberazione del Consiglio comunale, immediatamente esecutiva, di individuazione delle aree nelle quali dovrà essere realizzato il piano costruttivo con l'indicazione degli elementi di natura catastale o urbanistica;

b) dichiarazione del sindaco attestante la effettiva disponibilità dell'area edificabile o lo stato delle procedure di acquisizione ed i tempi di realizzazione delle opere, in ogni caso compresi entro 18 mesi dall'inizio dei lavori;

c) elaborato contenente l'indicazione del numero degli alloggi, delle loro superfici e dei tipi di aggregazione da realizzare, nonché l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire nelle aree prescelte o in quelle con termini, con l'indicazione delle previsioni di spesa distintamente per l'acquisizione delle aree, per le spese generali e di progettazione, per la costruzione degli alloggi e per le opere di urbanizzazione.

Le spese di urbanizzazione non debbono superare il 20 % dell'importo del mutuo concesso.

Per far fronte alla revisione prezzi — da applicarsi nei limiti di cui al punto *c*) dell'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219 — e per eventuali imprevisti che si dovessero incontrare nella esecuzione delle opere, ciascun comune provvede all'accantonamento di un importo non inferiore al 20 % della somma assegnata.

Tale elaborato deve contenere indicazioni sulle opere di urbanizzazione esistenti nella zona. Il programma può prevedere anche la realizzazione di alloggi attraverso l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati liberi da occupanti.

L'elaborato di cui trattasi deve essere accompagnato da uno schema di massima dell'assetto urbanistico degli insediamenti con l'indicazione dello sviluppo planivolumetrico delle aggregazioni, degli alloggi e delle opere di urbanizzazione;

d) testo dello schema di concessione redatto sulla base del modello tipo allegato al presente provvedimento (all. 1);

e) dichiarazione con la quale il sindaco si impegna a rilasciare la concessione edilizia per il programma costruttivo, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto da parte del concessionario.

In caso di mancata presentazione dell'elaborato nel termine di 45 giorni di cui al primo capoverso del presente paragrafo il comune decade dal finanziamento eventualmente accordato.

Individuazione e acquisizione delle aree

L'individuazione delle aree deve avvenire entro trenta giorni dalla data del presente decreto, predisponendo tutti gli atti che consentano sia di effettuare i rilievi che di eseguire verifiche geognostiche.

Le aree sono individuate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisiti dal comune, ovvero pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

In ogni caso vale il rispetto di quanto previsto dall'art. 2-*bis* della legge 14 maggio 1981, n. 219, che converte con modificazioni il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75.

Nella individuazione delle aree si deve in ogni caso tener conto delle esigenze connesse agli interventi del primo e secondo biennio del piano decennale di cui alla legge n. 457 del 1978.

I comuni che abbiano ricevuto in assegnazione fondi in conto capitale non ancora erogati per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili in base all'art. 45 della legge n. 865/71, sono tenuti ad utilizzarli fino al loro esaurimento. Allegata al decreto è la situazione al 10 marzo 1981 per i comuni interessati al programma (allegato 2).

Attuazione degli interventi

All'attuazione degli interventi, i comuni provvedono a mezzo di concessioni a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, così come indicato dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

I comuni devono provvedere all'attribuzione della concessione entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

L'inizio dei lavori deve avvenire entro due mesi dall'affidamento in concessione e viene attestato dall'ufficio tecnico comunale e comunicato alla Cassa depositi e prestiti. Il termine per l'ultimazione dei lavori nonché delle opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna e comunque perché gli alloggi siano resi abitabili, deve essere rapportato all'entità del singolo intervento, ma non deve comunque eccedere i diciotto mesi.

Per l'attuazione degli interventi i comuni contermini possono riunirsi in consorzio appositamente costituito con semplice deliberazione dei consigli dichiarata immediatamente esecutiva e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni ed avvalersi di un'unica sovrintendenza tecnica consortile.

In tal caso l'ufficio tecnico consortile può ricevere assistenza da altri comuni italiani mediante comando di personale qualificato.

Caratteristiche degli insediamenti e tipologia degli alloggi

Allo scopo di contenere l'entità delle opere di urbanizzazione, gli insediamenti devono essere realizzati in zone servite da opere di urbanizzazione generale (collettore, acquedotto, ecc.) e preferibilmente in zone fornite almeno in parte da opere di urbanizzazione secondaria, con precedenza nelle aree di completamento e subordinatamente in aree di espansione.

Le tipologie degli alloggi devono avere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed attenersi alle norme tecniche regionali o locali in vigore.

La tipologia delle costruzioni deve comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante l'osservanza dei limiti delle superfici stabiliti in sede regionale in applicazione della legge n. 457/78 e al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione ai problemi di qualità e di durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici, possibilmente ricorrendo a fonti energetiche alternative.

Il numero dei piani degli edifici deve essere contenuto e non superiore a quattro. A partire dal terzo piano compreso è ammesso l'ascensore.

Ai piani terra degli edifici debbono essere previsti, secondo le necessità, alloggi per anziani e handicappati.

Caratteristiche costruttive degli edifici

Gli edifici di cui al programma devono avere caratteristiche costruttive conformi alle norme di sicurezza vigenti e, in particolare, alle prescrizioni corrispondenti al grado di sismicità delle zone interessate.

La verifica al riguardo deve essere possibile in base a quanto indicato dal testo di concessione di cui all'allegato 1, art. 1, cap. *B*, punto 6.

Costo degli interventi

Il costo degli interventi deve rispettare l'allegata tabella che trae origine dal decreto del Ministro 24 marzo 1981 (2044) « Aggiornamento dei limiti massimi del costo dell'edilizia sovvenzionata », con applicazione delle maggiorazioni previste dal decreto stesso e di un'aliquota di adeguamento del 15% dovuta alle condizioni appresso specificate (allegato 3); l'aliquota di adeguamento di cui innanzi viene, con la presente, espressamente approvata.

Il programma per l'acquisto degli alloggi di cui al punto *a*) dell'art. 2, è realizzato dai comuni sottoindicati (gruppo *C*) nel proprio territorio o nel territorio dei comuni limitrofi per l'importo dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti sino all'ammontare per ciascuno specificato:

GRUPPO *C*

Comuni	Importo mutui in miliardi
Provincia di Napoli:	
1) Gragnano	9,13
2) Portici	4,10
3) Vico Equense	2,85
4) Cicciano	1,65
5) Marano	1,14
6) S. Giorgio a Cremano	1,43
Totale	20,30
Provincia di Benevento:	
1) Benevento	9,00
2) Paduli	0,57
Totale	9,57
Provincia di Avellino:	
1) Avellino	24,70
2) Atripalda	1,21
3) Castelvetere sul Calore	0,95
4) Lauro	0,98
5) Rocca Bascerana	2,10
6) Rotondi	0,82
7) S. Paolina	0,53
8) S. Stefano del Sole	0,26
9) Solofra	2,79
10) Parolise	0,40
11) Ariano Irpino	3,44
Totale	38,18
Provincia di Salerno:	
1) Eboli	3,32
2) Laurino	1,99
3) Montecorvino Rovella	1,71
4) Roccapiemonte	1,71
5) Pontecagnano Faiano	3,42
6) Siano	1,93
7) Scafati	2,61
8) Mercato San Severino	1,42
Totale	18,11
Provincia di Caserta:	
1) Maddaloni	1,04
2) S. Arpino	0,41
3) Mondragone	1,71
4) Capua	0,62
Totale	3,78
Provincia di Potenza:	
1) Barile	0,73
2) Filiano	0,10
3) S. Fele	0,76
4) Tito	1,95
5) Viggiano	0,99
6) Marsico Nuovo	0,13
7) Melfi	0,76
8) Picerno	2,06
9) Rapolla	1,86
10) Ruoti	0,72
Totale	10,06
Totale complessivo	100,00

I comuni di cui all'elenco seguente (gruppo *D*) comprendente sia gli enti che, pur avendo avanzato richiesta di finanziamento per l'acquisto, non sono stati compresi nel corrispondente gruppo, sia gli enti inseriti in detto gruppo, la cui richiesta è stata solo parzialmente accolta, sono tenuti ad osservare i medesimi adempimenti previsti dal presente provvedimento per i comuni inclusi nel programma, in attesa della disponibilità di ulteriori finanziamenti:

GRUPPO *D*

Comuni

1) Portici
2) Gragnano
3) Marigliano
4) Battipaglia
5) Lauro
6) Montella
7) Montoro Superiore
8) Solofra
9) Sorrento

Programma di acquisto

In applicazione dell'art. 2 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i comuni sono autorizzati all'acquisto di alloggi già costruiti, in costruzione, o in stato di degrado tale da consentire lavori di risanamento e ultimazione non eccedenti i 18 mesi di durata. Tali alloggi saranno ceduti in locazione alle condizioni fissate dalla legge stessa.

I comuni provvederanno prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa.

E' escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali *A/1*, *A/8* e *A/9* e che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.

Il prezzo di acquisto non può superare il valore locativo dell'alloggio calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%.

Ogni comune che si avvalga della facoltà di acquisizione di alloggi deve inviare al commissario o ad altro organo competente per legge, nei tempi previsti per il programma costruttivo, il programma di acquisizione (ed eventuale risanamento) comprendente per ogni unità immobiliare:

indicazione localizzativa dell'alloggio e dati catastali;

copia dell'offerta di vendita (irrevocabile per centoventi giorni dalla presentazione) da parte della proprietà.

Il programma dovrà indicare l'importo per l'acquisizione di alloggi da risanare e l'importo delle spese necessarie all'intervento di risanamento, nonché i tempi previsti (nel rispetto dei 18 mesi predetti).

Napoli, addì 16 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3900)

ORDINANZA 16 giugno 1981, n. **324**.

Proroga al 31 dicembre 1981 del termine di cui al punto 1) dell'ordinanza 9 giugno 1981, n. 121, con la quale è stato consentito alle casse di risparmio e monti di credito di imputare a spese correnti le somme erogate, fino alla data del 30 giugno 1981 in favore delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la propria ordinanza n. 121 del 9 febbraio 1981 con la quale è stato consentito alle casse di risparmio e monti di credito di imputare a spese correnti le somme erogate, fino alla data del 30 giugno 1981 in favore delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata;

Considerato che gli enti suindicati, entro la predetta data del 30 giugno 1981, non hanno potuto portare a termine il programma di aiuto predisposto in favore delle aziende operanti nell'area terremotata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare il termine predetto per consentire alle aziende di credito di cui trattasi di portare a termine il programma di investimenti nel settore privato nelle aree più disastrate dal sisma del novembre 1980;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Dispone:

Il termine del 30 giugno 1981, indicato al punto 1) dell'ordinanza n. 121 del 9 giugno 1981, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Napoli, addì 16 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3901)

ORDINANZA 16 giugno 1981, n. **325**.

Non applicazione delle procedure di cui agli articoli 18 e 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per il reinsediamento delle popolazioni della Campania e della Basilicata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che, nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle strutture predisposte ai fini del reinsediamento delle popolazioni anche nei comuni di vecchia o di nuova classificazione sismica, sono prevedibili opere la cui esecuzione richiede normalmente il rispetto delle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e segnatamente le formalità previste dagli articoli 18 e 29;

Ritenuto che l'osservanza di dette formalità comporta tempi lunghi incompatibili con l'assoluta urgenza con la quale debbono essere completati gli interventi commissariali;

Rilevata, pertanto, la necessità di avvalersi dei poteri di deroga alla normativa vigente;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

Dispone:

Per tutte le opere previste dal programma di interventi per il reinsediamento delle popolazioni della Campania e della Basilicata non si applicano le procedure previste dagli articoli 18 e 29 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme tecniche da parte dei progettisti delle strutture, del direttore dei lavori e dell'impresa, i quali ne rilasceranno apposita attestazione da conservare agli atti.

Napoli, addì 16 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3902)

ORDINANZA 16 giugno 1981, n. **326**.

Controlli e presidi antincendio negli insediamenti provvisori di roulottes.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che, in attuazione del programma per il reinsediamento provvisorio della popolazione colpita dai recenti fenomeni sismici, sono state allestite delle roulottopoli;

Ritenuto che occorre garantire l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

1) I sindaci dei comuni ove esistano insediamenti provvisori di roulottes devono far provvedere alla verifica degli impianti tecnologici di servizio ed in particolare degli impianti elettrici e degli impianti di distribuzione dei gas combustibili ed a far eliminare, nei tempi tecnici strettamente necessari, eventuali situazioni di pericolo che dovessero emergere.

2) Ove, in dipendenza di particolari condizioni oggettive di installazione di dette roulottes, dovessero individuarsi per l'ipotesi d'incendio situazioni di pericolo per la propagazione del fuoco, devono essere predisposti adeguati presidi antincendio.

I presidi di che trattasi devono essere concordati col comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio che potrà fornire anche utili indicazioni tecniche.

Napoli, addì 16 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3903)

ORDINANZA 16 giugno 1981, n. **327**.

Proroga al 30 giugno 1981 del termine per l'istruttoria delle perizie giurate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981 è stato stabilito che le commissioni tecniche previste dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 dovessero completare, nel termine del 15 giugno 1981, l'istruttoria delle perizie giurate presentate entro il 15 aprile 1981;

Rilevato che moltissime commissioni tecniche comunali, sia per l'ingente mole delle perizie da vistare che per le intrin-

seche difficoltà di esame di alcune perizie non hanno potuto espletare l'esame delle medesime entro il suddetto termine del 15 giugno;

Considerato che ad oggi, 16 giugno 1981, sono pervenute molteplici richieste da parte di amministrazioni comunali, di commissioni tecniche comunali, di ordini professionali e di presidenti di varie circoscrizioni comunali, intese ad ottenere una proroga del termine utile per l'esame delle perizie, non avendo — come sopra detto — potuto completare il loro lavoro al 15 giugno;

Considerata, pertanto, l'opportunità, al fine di ovviare agli inconvenienti che potrebbero scaturire dal mancato esame delle perizie ancora inevase, di prorogare i termini stabiliti con l'ordinanza n. 212;

Avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il termine del 15 giugno 1981, stabilito con l'art. 3 della ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981, per l'istruttoria delle perizie giurate presentate entro il 15 aprile, viene prorogato al 30 giugno 1981.

Napoli, addì 16 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3904)

ORDINANZA 17 giugno 1981, n. 331.

Esonero, per gli agricoltori, dalle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato:

che a seguito di numerose richieste, si rende indispensabile ed urgente assicurare da parte degli agricoltori, coltivatori diretti, e proprietari terrieri, residenti nelle zone delle regioni Basilicata, Campania, Puglia colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, lo stoccaggio delle derrate provenienti dai raccolti dei campi;

che a tale scopo occorre assicurare il più sollecito inizio dei lavori di costruzione di appositi magazzini, ove quelli preesistenti al sisma siano andati distrutti o resi irrecuperabili;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Nei comuni classificati sismici gli agricoltori, i coltivatori diretti ed i proprietari terrieri che intendono, a proprie spese, ricostruire o riparare i magazzini andati distrutti o resi inagibili o gravemente danneggiati dai recenti fenomeni sismici, destinati allo stoccaggio delle derrate provenienti dai raccolti dei propri campi, sono esonerati dagli adempimenti delle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo della presentazione al comune del relativo progetto in duplice copia di cui una munita del visto di autorizzazione a costruire, verrà restituita al richiedente;

Art. 2.

Nulla è modificato, invece, circa gli adempimenti previsti dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971 quando i costruendi manufatti devono realizzarsi con strutture siderocementizie;

Art. 3.

Alla esecuzione dei lavori in questione — che non devono prevedere alcun ampliamento rispetto alla superficie e cubatura del vecchio manufatto, si procede senza la concessione edilizia prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che viene sostituita dall'autorizzazione a costruire, rilasciata dal sindaco nel termine di dieci giorni dalla presentazione del progetto e dei calcoli esecutivi dalla realizzanda opera.

Trascorso tale termine il progetto della opera si intenderà approvato e la costruzione potrà avere inizio.

Art. 4.

Il progettista, che obbligatoriamente deve anche dirigere l'opera, e l'impresa esecutrice sono comunque responsabili del rispetto delle norme tecniche vigenti per la edilizia sismica che devono assicurare con apposite dichiarazioni asseverate davanti al sindaco o suo delegato ed acquisite agli atti presso l'ufficio tecnico comunale.

Napoli, addì 17 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3905)

ORDINANZA 18 giugno 1981, n. 333.

Proroga al 30 giugno 1981 della delega al presidente della giunta regionale della Basilicata nei settori del commercio e dell'artigianato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

Viste le successive ordinanze n. 197 in data 9 aprile 1981 e n. 295 in data 28 maggio 1981 con le quali il termine di scadenza della delega di cui alla precitata ordinanza 97 è stato prorogato rispettivamente fino al 31 maggio 1981 e fino al 15 giugno 1981;

Visto il rapporto della predetta amministrazione regionale, concernente lo stato di attuazione della delega in questione con il quale viene fatto presente che i relativi adempimenti sono tuttora in fase di svolgimento e che per il completamento degli interventi occorre disporre un ulteriore accreditamento di fondi e stabilire nel contempo un'altra proroga del termine di scadenza;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza 97, in data 17 gennaio 1981 è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1981.

Per il completamento dell'attività delegata viene accreditata alla regione Basilicata l'ulteriore somma di L. 2.350.000.000 (duemiliarditrecentocinquantamilioni) che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il presidente della giunta regionale della Basilicata produrrà entro il 31 luglio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 18 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3906)

ORDINANZA 16 giugno 1981, n. 10798.

Priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero per l'esame delle perizie giurate da parte delle commissioni tecniche comunali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato:

che l'art. 3, primo comma, lettere *d*) ed *e*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874 prevede la concessione di un contributo per gli interventi urgenti di piccola riattazione di abitazioni o di immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, rimaste sinistrate dal sisma del 23 novembre 1980;

che appare opportuno, al fine di accellerare il processo di reinsediamento delle popolazioni sinistrate, che siano effettuate con priorità le riparazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero entro i termini fissati per la presentazione delle istanze di riattazione;

che, a tale scopo, si rende necessario che le commissioni tecniche comunali, nell'esame delle perizie, diano la precedenza a quelle relative ad immobili sgomberati a seguito di ordinanza emessa entro tale termine;

che in tale senso è la previsione di cui al tredicesimo comma dell'art. 14 della legge concernente i provvedimenti organici per la ricostruzione, approvata dalle camere;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Le commissioni tecniche comunali procederanno all'esame delle perizie giurate, relative ai lavori in premessa indicati, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, così come prescritto dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, dando la precedenza a quelle relative ad abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero nei termini di cui in premessa.

I signori sindaci trasmetteranno alle commissioni un elenco delle perizie giurate relative a tali abitazioni, compilato secondo il predetto ordine.

I signori provveditori regionali alle opere pubbliche, esperiranno al riguardo, appositi controlli, ai sensi dell'ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981.

Napoli, addì 16 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3907)

ORDINANZA 18 giugno 1981, n. 1319.

Proroga al 30 settembre 1981 delle convenzioni alberghiere e degli atti di impegno ad alloggiare cittadini rimasti senza tetto a causa del sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le proprie ordinanze n. 152 del 9 marzo 1981, n. 754 del 17 marzo 1981, n. 875 del 29 marzo 1981, n. 1044 del 24 aprile 1981 e n. 1164 del 20 maggio 1981, con le quali sono stati prorogati al 30 giugno 1981 tutte le convenzioni alberghiere e gli atti di impegno ad alloggiare i terremotati;

Considerato che in atto non sono disponibili situazioni alternative sufficienti;

Viste le leggi n. 874 e n. 875 del 22 dicembre 1980;

Ordina:

Le convenzioni alberghiere e gli atti di impegno ad alloggiare i cittadini rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 sono prorogati al 30 settembre 1981.

Napoli, addì 18 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3908)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651117/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200811820)

L. 350